

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Contratto di assicurazione auto

Ruota Libera 2Ruote

Polizza

Set Informativo modello 290SI ed.07/2026

Il presente Set Informativo, contenente:

- a) Documento Informativo precontrattuale - DIP**
- b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo**
- c) Condizioni di Assicurazione Ruota Libera 2Ruote modello 290/CM ed. 07/2026 comprensivo di glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Modello 290/CM Edizione 07/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori, Motocicli e Monopattini per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus per Ciclomotori, Motocicli e fissa con franchigia per Monopattini.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del motoveicolo o del monopattino
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al motoveicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico su motoveicoli purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Motoveicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su motoveicoli data noleggino con conducente

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di €6.450.000 per i danni alla persona e di €1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Sono inoltre previste per i motoveicoli le seguenti

coperture opzionali: Incendio e Furto
Eventi Speciali
Collisione
Globale Complementari
Assistenza
Infortuni del conducente
Tutela giudiziaria



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- x il conducente del motoveicolo o del monopattino responsabile del sinistro;
- x il proprietario del motoveicolo, il proprietario del monopattino, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di motoveicolo in leasing, per i danni a cose;
- x il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, se conviventi o a loro carico, del conducente e del proprietario del motoveicolo o del monopattino, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di motoveicolo in leasing, per i danni a cose;
- x i trasportati per i danni alle loro cose;
- x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! trasporto e circolazione non conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! motoveicolo non in regola con le norme di revisione;
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali se il veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione per i motoveicoli ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito e Repubblica di Montenegro. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). L'assicurazione per i monopattini copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dello Spazio Economico Europeo facenti parte del sistema della Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Puoi chiedere nel caso di motocicli o monopattini il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3% e le rate vanno pagate alle scadenze semestrali.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, lo stesso è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto, oltretutto presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Motoveicoli e Monopattini

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto - Infortuni - Tutela Legale)



Prodotto: Ruota Libera 2Ruote

Data di realizzazione DIP aggiuntivo RC Auto: 07/2026 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa. Le informazioni sono inerenti nell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

● Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**

● Capitale sociale: euro **54.675.000**

● Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**

Le informazioni sono inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (www.sara.it).

Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**

Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**

Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia RCA (obbligatoria)

La garanzia copre somme, capitali, interessi e spese a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del motoveicolo o del monopattino indicato in polizza, è possibile stipulare polizze con massimali superiori al minimo di legge con eccezione del monopattino.

Garanzia Infortuni (non obbligatoria – non prevista per monopattino)

La garanzia copre, fino al massimale indicato in polizza, gli infortuni con morte o invalidità permanente del conducente, abilitato e autorizzato, in conseguenza della circolazione del motociclo indicato in polizza. In caso di decesso contemporaneo di assicurato e coniuge, l'indennizzo ai figli minorenni aumenta del 50% (fino a €52.000). La garanzia comprende asfissia non morbosa, annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole, calore o freddo e lesioni da sforzi, inoltre gli infortuni da malori od incoscienza, da imperizia, imprudenza, negligenza, da tumulti popolari o atti di terrorismo (se l'assicurato non vi partecipa), da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria – non prevista per monopattino)

La garanzia copre, fino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'assicurato per la sua difesa in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi di:

- difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- risarcimento dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali;
- controversie relative ad obbligazioni superiori a €100, proprie o di controparte, nascenti da contratti riferiti al motoveicolo assicurato;
- sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze contrattuali o da fatti illeciti di terzi all'assicurato in conseguenza di interventi chirurgici, durante il ricovero, a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale;

Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, quali:

- spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA Assicurazioni;
- spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio o di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con SARA Assicurazioni;
- spese processuali nel processo penale, spese di giustizia;
- Contributo Unificato, se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;

Opzioni con sconto sul premio (per la garanzia RCA):

- Associazione ACI (non prevista per monopattino): sconto in presenza di associazione ACI riconosciuta da SARA Assicurazioni.
- Cliente Pluripolizza: sconto in presenza della condizione.
- Sistema Satellitare (non prevista per monopattino): sconto previsto se il contraente installa un sistema convenzionato con SARA Assicurazioni.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia RCA non previste per monopattino):

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti: limitazione alla rivalsa fino a €500 se il conducente del motoveicolo risulta da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- SuperProtezione Bonus: prevede in caso di sinistro con responsabilità il mantenimento nell'annualità successiva delle agevolazioni tariffarie maturate.

Opzione con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia Infortuni):

- Indennità di degenza: copre il ricovero fino a 120 giorni in istituto di cura per infortunio indennizzabile. Dal 30° giorno consecutivo di degenza, l'indennità aumenta del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un massimo di 20 giorni.
- Rimborso spese di cura: copre le spese mediche per lesioni, fino al massimale indicato in polizza, incluse le spese per accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, cure infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria, sala operatoria, materiale d'intervento, medicinali prescritti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rette di degenza, trasporto al luogo di cura o tra istituti di cura, protesi odontoiatriche, con rimborso massimo di €1.100 per materiali preziosi e leghe speciali.
- Indennità integrativa: prevede un'indennità di €230 per infortunio causato da collisione con un veicolo identificato che comporti un ricovero superiore a 24 ore. Se l'invalidità permanente derivante dall'infortunio supera il 10%, l'indennità aumenta a €800.

Opzione con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia Tutela Legale):

- opposizione, in ogni ordine e grado, per sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
- ricorso al Prefetto oppure opposizione al Giudice Ordinario di primo Grado per altre sanzioni amministrative pecuniarie se comminate in conseguenza di incidente stradale;
- assistenza nei procedimenti di dissequestro del motoveicolo assicurato in seguito ad incidente stradale;
- opposizione o ricorso per violazioni al Codice della Strada, con decurtazione superiore a 5 punti della patente;
- ricorso per l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
- opposizione o ricorso per accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia RCA

SARA Assicurazioni ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate a terzi danneggiati per:

- i danni causati all'interno di aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, senza preventiva autorizzazione. In presenza di autorizzazione, la garanzia copre fino al massimale minimo di legge, con esclusione dei danni ad aeromobili, a passeggeri e da fermo attività;
- i danni causati dal motoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- i danni causati dal motoveicolo con targa prova, che circola in violazione delle norme previste;
- i danni causati da motoveicolo a noleggio con conducente o servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, che opera senza licenza o che non sia guidata dal proprietario/dipendente;
- i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto e/o la circolazione non sono conformi alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- i danni causati da conducente non abilitato alla guida, per totale esaurimento dei punti patente se al momento del sinistro al conducente risulti effettuata la comunicazione, o se l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- i danni causati dal conducente del monopattino non abilitato alla guida.

Per opzione con sistema satellitare, in caso di sinistro con responsabilità, SARA Assicurazioni può rivalersi fino a €1.500 se:

- il contraente non ha installato il sistema satellitare entro 15 giorni lavorativi, per cause a lui imputabili;
- il contraente non ha provveduto agli adempimenti e costi relativi al sistema satellitare che la legge non pone a carico di SARA Assicurazioni;
- il contraente non si è recato entro 15 giorni lavorativi in un centro autorizzato per riparare un guasto noto o una manomissione del sistema satellitare;
- il contraente ha disinstallato definitivamente il sistema senza informare l'Agenzia SARA Assicurazioni e sottoscrivere i relativi atti;
- il contraente ha richiesto alla società di gestione dei servizi satellitari l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

Garanzia Infortuni

Sulla somma assicurata per invalidità permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità è di grado pari o minore al 5% della totale. In caso di invalidità permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 20%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia del 5%.

La garanzia prevede anche un'opzione senza franchigia su invalidità permanente fino a €50.000, sulla parte eccedente i €50.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale. In caso di invalidità permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente è superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia del 5%. In caso di infortuni dovuti a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni che colpiscono più assicurati di SARA Assicurazioni, il totale degli indennizzi erogabili non potrà superare €2.600.000.

Esclusioni garanzia Infortuni

- i danni causati dalla guida di motoveicolo diverso da quello indicato in polizza o senza la prescritta abilitazione, tranne nel caso di patente scaduta e non rinnovata entro 60 gg dal sinistro;
- i danni da partecipazione in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- i danni dovuti a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da apoplezia, infarti ed ernie;
- i delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- i danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche.

Esclusioni garanzia Tutela Legale

- le spese in materia fiscale ed amministrativa;
- i casi dovuti a tumulti popolari, eventi bellici, terrorismo o vandalismo, terremoto, sciopero o serrate, detenzione e impiego di sostanze radioattive;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le spese per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di motoveicoli;
- i fatti dolosi delle persone assicurate e fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- le spese originarie dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- le spese derivanti da guida non abilitata, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza degli obblighi di legge;
- la contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza;
- la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- le violazioni del Codice della Strada per opposizione alla sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure alle violazioni del Codice della Strada con decurtazione superiore a 5 punti;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da incidenti stradali;
- le controversie contrattuali con SARA Assicurazioni e di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da SARA Assicurazioni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona dai danni legati alla circolazione o controversie legate al motoveicolo o al monopattino.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- del 10% per la garanzia R.C.A., del 26% per la garanzia Infortuni e del 18,5% per la garanzia Tutela Legale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio o la gestione sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami, Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia, tramite Fax: 06.8475254, email: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nell'apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni su www.sara.it . SARA Assicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
-Arbitro Assicurativo OPPURE -diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile: • Garanzia RCA: l'aliquota d'imposta per i motocicli varia dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del motoveicolo, mentre per i ciclomotori e per i monopattini l'aliquota è del 12,5%. Inoltre è previsto per i motoveicoli un contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. • Garanzia Infortuni: l'aliquota d'imposta del 12,50%. • Garanzia Tutela Legale: l'aliquota d'imposta del 12,50%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Danni Motoveicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo - Incendio - Furto - Eventi Speciali - Kasko - Globale Complementari - Assistenza)



Prodotto: Ruota Libera 2Ruote
Motoveicoli

Data di realizzazione DIP aggiuntivo 7/2026 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa. Le informazioni sono inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

- Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**
 - Capitale sociale: euro **54.675.000**
 - Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**
- Le informazioni sono inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (www.sara.it).
- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**
 - Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**
 - Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**
 - Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di solvibilità)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Incendio (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni al motoveicolo da incendio, esplosione del carburante per il funzionamento del motore, scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia comprende anche:

- fino al massimale di €52.000 i danni a cose di terzi e fino al massimale di €500 per il ripristino dei locali adibiti a rimessa privata dell'assicurato, causati da incendio del motoveicolo, esplosione del carburante e scoppio del serbatoio;

Garanzia Furto (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni al motoveicolo e agli accessori stabilmente fissati e indicati in polizza, da furto e rapina anche tentati, compresi i danni nell'esecuzione.

Garanzia Eventi Speciali (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni al motoveicolo da eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, grandine, e da eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, incendio a seguito di atto vandalico.

Garanzia Kasko (non obbligatoria)

La garanzia è prestata, fino al valore definito in polizza, i danni materiali e diretti al motociclo da circolazione a seguito di collisione con veicoli a motore identificati e targati.

Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria)

La garanzia prevede la rinuncia alla rivalsa per guida in attesa di rilascio della patente conseguita da fornire entro 180 giorni o con patente scaduta ma rinnovata entro 60 giorni. Inoltre la garanzia copre:

- fino al massimale di €500 le spese di documentazione, parcheggio e custodia del motoveicolo, reimmatricolazione e rinnovo targa, tassa di possesso per demolizione e radiazione; immatricolazione di nuovo motoveicolo, smarrimento o sottrazione delle chiavi in caso di sinistro indennizzabile;
- fino al massimale di €200 le spese di rimozione e demolizione del motoveicolo, perdita del casco, dell'abbigliamento o di effetti personali, ripristino sistemi di antifurto e spese duplicato patente;
- fino al massimale di €5.000 per danni conseguenti da collisione con altro veicolo identificato ma non assicurato.

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)

- soccorso stradale per foratura pneumatici, guasto, incidente stradale, o batteria scarica su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- recupero motoveicolo in box, in garage sotterraneo e alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale;
- autovettura sostitutiva per guasto o incidente stradale sino a 6 giorni e fino a € 260;
- rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente stradale, fino a due volte per periodo di assicurazione e fino ai €350 per sinistro;
- spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con motoveicolo immobilizzata sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e fino ai €350 per sinistro;
- trasporto in taxi dell'assicurato e passeggeri, per soccorso stradale, dal luogo del fermo del motoveicolo fino all'hotel o al luogo di consegna dell'autovettura sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro;
- rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano a seguito di soccorso stradale per incidente sino ad un massimo di due volte per periodo di

assicurazione e fino a €300 per sinistro.

Opzioni con sconto sul premio:

- Associazione ACI (per le garanzie Furto e Incendio): sconto in presenza di associazione ACI riconosciuta da SARA Assicurazioni.
- Sistema satellitare (per le garanzie Furto e Incendio): sconto previsto se il contraente installa un sistema convenzionato con SARA Assicurazioni.

Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo:

- Danni all'abbigliamento (per la garanzia Kasko motociclo): copre sino a €500 i danni all'abbigliamento, al casco del conducente del motociclo, le spese per rimozione e demolizione dello stesso a seguito di collisione con veicolo identificato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Incendio

La garanzia prevede uno scoperto del 25% se il sistema satellitare risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante.

Garanzia Furto

La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Le apparecchiature fissate all'interno del motoveicolo sono indennizzabili per un importo non superiore il 10% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro. In caso di opzione con sistema satellitare, se lo stesso risulta non installato o non funzionante al momento del sinistro lo scoperto è del 25%.

Garanzia Eventi Speciali

La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza.

Garanzia Kasko

La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza.

Esclusioni comuni garanzie Furto, Incendio, Kasko e Globale Complementari

- i danni da terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, grandine, alluvioni, trombe d'aria, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- i danni da radiazioni, esplosioni, emanazioni di calore per trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei conviventi, dei dipendenti o persone che hanno in consegna il motoveicolo.

Esclusioni garanzia Incendio

- i danni derivanti bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- i danni ai bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del motoveicolo.

Esclusioni garanzia Furto

- i danni a bagagli, merci, indumenti o altri oggetti presenti nel motoveicolo, ad apparecchiature audiofonovisivi, navigatori satellitari, accessori e pezzi di ricambio non fissati al motoveicolo;
- i danni accaduti quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il motoveicolo è dotato.

Esclusioni garanzia Eventi Speciali

- i danni da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni, terremoti e eruzioni vulcaniche;
- i danni da radiazioni, esplosioni, emanazioni di calore per trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei conviventi, dei dipendenti o persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- i danni da furto e rapina;
- i danni da sinistri stradali.

Esclusioni Garanzia Kasko

- danni causati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti dal motoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo) o avvenuti durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- danni da furto, rapina, incendio e da mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;
- danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- danni da deperimento e/o vizio proprio del motociclo assicurato;
- danni causati al motoveicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che l'autovettura assicurata con la SARA Assicurazioni per la garanzia RCA abbia la condizione aggiuntiva "Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti".

Esclusioni garanzia Globale Complementari

- i danni conseguenti da guida da parte di persona non munita di regolare patente, in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- i danni causati da dolo di terzi;
- i danni cagionati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i danni subiti dal motoveicolo in conseguenza di traino o durante la circolazione fuori strada;
- i danni conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurata.

Esclusioni garanzia Assistenza

- motoveicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti;
- uso improprio del motoveicolo;
- immobilizzo del motoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione, controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- rimborso per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso, eccetto i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o impossibilità di contattare la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- danni alle merci trasportate a bordo del motoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento;
- infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato;
- eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- danni causati dall'intervento delle Autorità del paese in cui è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare il proprio veicolo dai danni legati a Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko, Globale Complementari e Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- del 17,5% per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko, Globale Complementari e del 27% per la garanzia Assistenza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio o la gestione sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami, Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia, tramite Fax: 06.8475254, email: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nell'apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni su www.sara.it . SARA Assicurazioni dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
-Arbitro Assicurativo OPPURE -diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile: • per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko e Globale Complementari è del 13,50%; • per la garanzia Assistenza è del 12,50%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Contratto di assicurazione auto

Ruota Libera 2Ruote

Condizioni di Assicurazione Modello 290/CA edizione 07/2026

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

1. GLOSSARIO	pag 3 di 29
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag 6 di 29
3 – GARANZIA RCA	pag 8 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
4 – GARANZIA INCENDIO	pag 13 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
5 – GARANZIA FURTO E RAPINA	pag 14 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
6 – GARANZIA EVENTI SPECIALI	pag 16 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
7 – GARANZIA KASKO	pag 17 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
8 – GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI	pag 18 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
9 – GARANZIA INFORTUNI	pag 19 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
10 – GARANZIA TUTELA LEGALE	pag 21 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
11 – GARANZIA ASSISTENZA BASE	pag 23 di 29
• Che cosa posso assicurare • Contro quali danni posso assicurarmi • Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
12 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag 28 di 29
• GARANZIA INCENDIO • GARANZIA FURTO E RAPINA • GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI • GARANZIA KASKO • GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI • GARANZIA INFORTUNI • GARANZIA TUTELA LEGALE • GARANZIA ASSISTENZA BASE	pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 28 di 29 pag 29 di 29

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Accelerometro:** dispositivo elettronico che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
- **Arbitro Assicurativo:** il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento del motoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro motoveicolo.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
- **Aree equiparate alle strade di uso pubblico:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
- **Aree private:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
- **Attestazione dello Stato del rischio:** documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 9/2015, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.
- **Bonus Malus:** la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
- **Carta Verde:** documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- **Certificato di assicurazione:** documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
- **Classe di merito di conversione universale (CU):** è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- **Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.**
- **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e sottoscrive il contratto.
- **Contratto Base:** il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132 - bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa.
- **Contratto di Abbonamento:** condizioni generali del contratto di abbonamento ai servizi telematici erogati da Sara Services S.r.l., accessorio al presente contratto.
- **Contratto di Fornitura dei Servizi Octo:** contratto di abbonamento ai servizi erogati da Octo Telematics, allegato al Contratto di Abbonamento.
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Centro Convenzionato:** la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa.
- **Crash:** incidente stradale, come di seguito definito, con carattere medio-grave, i cui valori delle accelerazioni / decelerazioni permangono, per un sufficiente periodo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s²). Tali rilevazioni possono essere effettuate solo se il Motociclo ha il quadro è acceso.
- **Danno totale:** la perdita totale del motoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.
- **Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Motoveicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
- **Dispositivo satellitare:** dispositivo installato sul motociclo assicurato in polizza, basato su tecnologia di localizzazione satellitare GPS, fornito in comodato d'uso gratuito, comprensivo di SIM card dati e accelerometro.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso.
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimovibile dall'assicurato senza intervento medico.
- **Guasto:** qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Motoveicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la Circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Motoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Motoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
- **Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Incidente:** qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro motoveicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalida e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
 - **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale. ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
 - **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
 - **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
 - **Massimali minimi obbligatori di legge (garanzia Rca):** i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto rca auto stabiliti dall'art.128 del Codice.
 - **Monopattini:** monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, dotati di manubrio, senza posto a sedere, destinati al trasporto di una sola persona.
 - **Massimale:** I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.
 - **Motoveicolo:** il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa, sono esclusi i monopattini elettrici.
 - **Motociclo:** il mezzo ad uso privato così come definito dall'art. 53 del codice della Strada, immatricolato in Italia ed il cui numero di targa è riportato nella scheda di Polizza (mod. 290/S).
 - **OCTO Telematics:** OCTO Telematics Italia S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Octo Telematics S.p.A., Codice Fiscale 03499230963 e P. IVA 15434231005 con sede legale in Roma in Via V. Lamaro 51.
 - **Ore di manodopera:** il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
 - **Periodo di osservazione:** il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
 - **Prestazioni di Assistenza:** indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
 - **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del motoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
 - **Prestazioni di Assistenza:** indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
 - **Portatori di Handicap:** tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S.
 - **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione.
 - **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA.
 - **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del motoveicolo o monopattino assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
 - **Risarcimento:** la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
 - **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
 - **RCA:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
 - **Residenza:** luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
 - **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalida e di soggiorno.
 - **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
 - **SARA:** SARA assicurazioni spa.
 - **Sara Services s.r.l.:** con sede legale in via Po, n. 20, 00198 Roma, capitale sociale Euro 400.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 17263371001 e REA RM 1707180, Società strumentale appartenente al Gruppo assicurativo Sara (Iscr. Albo Gruppi Ass. n. 001) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa, pec saraservices@legallmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri (di seguito, solo "Sara Services") e il Contraente (come infra definito). Si rende noto che la Compagnia ha con detta società rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
 - **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
 - **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
 - **Struttura Organizzativa:** la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5 20126 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
 - **Subcomodato:** accordo stipulato tra Sara Services S.r.l. e il Contraente e contenuto all'interno del Contratto di Abbonamento, che prevede la concessione del Dispositivo Satellitare in subcomodato d'uso gratuito da Sara Services S.r.l., alla quale a sua volta lo stesso è concesso in comodato da OCTO Telematics.
 - **Supporto durevole:** qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
 - **Tecnica di comunicazione a distanza:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
 - **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
 - **Terzi danneggiati (garanzia Rca):** i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art.129 del Codice.
 - **Valore commerciale:** il valore del motoveicolo corrispondente a quello risultante dalla rivista DueRuote/Quattroruote (Infobike/Infocar) (in mancanza "Eurotax").
 - **Valore a nuovo:** valore di listino del motoveicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
 Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
 Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
 del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del motoveicolo.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Viaggio:** qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Motoveicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite email, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistentiaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistentiaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Il contratto è considerato concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.

In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA, è onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l'informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando la società, anche per il tramite dell'Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al motivo di emissione del contratto, al motoveicolo o monopattino, al proprietario, o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato.

Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

NG.2 DECORRENZA, DURATA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA propone al Contraente il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità comunicando l'eventuale aggiornamento del valore commerciale del motoveicolo e le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore commerciale del motoveicolo è determinato sulla base del listino della rivista Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar). All'atto della prima stipula il

Contraente ha facoltà richiedere:

- la maggiorazione di tale valore, entro il limite del 20%, per la presenza di accessori stabilmente fissati al motoveicolo, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
- la riduzione di tale valore, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, entro il limite del 25% o fino al maggiore importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi.

Il Contraente può richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore, come sopra calcolato, al netto di IVA qualora sia soggetto che recupera totalmente o parzialmente l'IVA pagata all'atto dell'acquisto del motoveicolo. A tal fine dovrà sottoscrivere in polizza apposita dichiarazione.

Sulla scheda di polizza sono indicati, separatamente, sia il valore del listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar) sia il valore assicurato, sulla base del quale sono calcolati gli eventuali risarcimenti, ricavato sulla base delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente.

Ai successivi rinnovi annuali SARA provvederà ad effettuare l'aggiornamento del valore commerciale del motoveicolo (e, nella medesima percentuale, degli eventuali accessori) sulla base di quanto risulta dal listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar), procedendo all'adeguamento del premio delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, salvo il caso in cui il motoveicolo non risulti più censito dalla rivista stessa. In tale ultimo caso l'Impresa non potrà procedere con l'adeguamento automatico e lo stesso cesserà di essere effettuato. Di conseguenza, al rinnovo annuale l'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere richiesto dal Contraente. In mancanza di tale comunicazione l'Impresa provvederà a calcolare il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall'art. NG.5 "Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento".

NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al motoveicolo:

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se **il valore assicurato risulta non superiore a € 13.000, I.V.A. compresa;**
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del motoveicolo, ridotto dello scoperto e di una percentuale pari a quella di deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo stesso dalla data di prima immatricolazione a quella di accadimento del sinistro. Di tale deprezzamento non si tiene conto nel caso di sinistro verificatosi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Il valore del motoveicolo viene determinato in base alla quotazione delle riviste "DueRuote"/"Quattroruote" (Infobike/Infocar), riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata degli eventuali optional, accessori se assicurati. Qualora il motoveicolo non sia quotato su "DueRuote"/"Quattroruote" (Infobike/Infocar) l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al motoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NG.6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre nel motoveicolo e nel monopattino), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del motoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del motoveicolo o monopattino (necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Sara le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

NG.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione per i motoveicoli, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di Montenegro e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**. Per il monopattino, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nonché la Svizzera.

NG.8 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

NG.9 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG.11 - RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE – DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO.

Qualora il contratto sia stato concluso interamente mediante tecnica di comunicazione a distanza, **il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.**

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso per esercitare il ripensamento dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il **Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.**

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se il contraente, entro il termine fissato per il relativo esercizio, richiede all'impresa o all'intermediario assicurativo la liquidazione della prestazione dovuta o se, in caso di polizza obbligatoria, si verifica il sinistro entro il medesimo intervallo di tempo.

NG. 12 – Conflitto di interessi

Si segnala che per le coperture Assistenza, Furto con dispositivo satellitare e per i servizi telematici collegati al dispositivo satellitare, la Compagnia potrà avvalersi dei servizi offerti da (i) Sara Services S.r.l., una società strumentale appartenente al Gruppo Assicurativo Sara, totalmente controllata da Sara Assicurazioni S.p.A. e (ii) da ACI Global Servizi S.p.A., una società controllata da ACI S.p.A., a sua volta azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A.. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.

GARANZIA RCA (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA tiene indenne l'assicurato, per i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del motoveicolo o monopattino indicato in polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate.

La sosta, la fermata, il movimento del motoveicolo o monopattino e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Contro quali danni posso assicurarmi

RC. 2 Rischi assicurati

SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del motoveicolo o monopattino descritto sulla scheda di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione del motoveicolo o monopattino in aree private;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione del motoveicolo o monopattino all'interno di aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, qualora il veicolo assicurato sia targato e sia preventivamente autorizzato dall'autorità o dall'ente competente all'accesso all'interno di tali aree. La copertura è operante entro il limite del massimale minimo di legge;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del motoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **fino alla concorrenza di € 150** e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul motoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sul motoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del motoveicolo o monopattino assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al motoveicolo e monopattino assicurato;
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il motoveicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del motoveicolo, che sia motoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 Forme assicurative

Motoveicolo

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione e la classe Sara. La tabella di seguito riportata è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tabella di conversione della classe di merito interna

Classe Sara = Classe CU

In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di più elevata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al motoveicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa). La forma Bonus/Malus può prevedere un'ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 6 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 10 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdetto.

Classe agevolata Bersani (Legge 40/2007)

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore motoveicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001

Classe agevolata Bonus Familiare

SARA nei casi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo relativo ad un motoveicolo, con attestazione dello stato del rischio privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, intestato a persona fisica già titolare di ulteriore polizza assicurativa o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.

Classe di assegnazione per Motoveicoli con attestazione dello stato del rischio

Per i motoveicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna B/M Sara corrispondente alla classe CU riportata sull'attestazione dello stato del rischio.

La tabella di conversione tra la classe CU e la classe interna B/M Sara è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Classe di assegnazione per Motoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad motoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo assegnerà la classe BM (sia classe interna Sara che la classe CU) riportata sull'ultimo attestato di rischio conseguito.

Classe di assegnazione per Motoveicoli assicurati in precedenza all'estero

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza all'estero assegnerà la classe 14 (sia classe interna Sara che la classe CU) a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale.

Classe di assegnazione per Motoveicoli sprovvisti di documentazione

In casi diversi da quelli sopra indicati ovvero in caso di assenza della documentazione a supporto delle casistiche sopra descritte, il contratto sarà assegnato alla classe di merito più elevata prevista in tariffa.

Monopattino

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

RC.4 Trasferimento della proprietà del motoveicolo e cessazione del rischio

Trasferimento della proprietà del motoveicolo

Il trasferimento di proprietà del motoveicolo oppure il conto vendita adeguatamente documentati determinano, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente. SARA prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza;
- b) risoluzione del contratto. SARA restituisce al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto;
- c) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell'assicurato. La polizza è resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Cessazione del rischio del motoveicolo

La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del motoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto. SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;
- b) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell'assicurato. La polizza è resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Cessazione del rischio monopattino

La cessazione di rischio conseguente a vendita, distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del monopattino richiede, da parte del proprietario, la rimozione e distruzione del contrassegno identificativo (targa) e la relativa cancellazione del contrassegno tramite il Portale dell'Automobilista. L'assicurato a scelta potrà richiedere uno tra:

- c) la risoluzione del contratto. SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;
- d) il trasferimento delle garanzie su altro monopattino di proprietà dell'assicurato. La polizza è resa valida per altro monopattino, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro monopattino, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Mantenimento classe per Eredi motoveicolo

Sara prevede in caso di decesso del proprietario del motoveicolo assicurato il mantenimento della classe BM interna, nonché della classe CU maturata, a seguito di variazione dell'intestatario del motoveicolo a favore degli eredi stabilmente conviventi del de cuius. Ferma l'applicazione sul motoveicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenente all'erede o ad un suo familiare convivente.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) .

RC.5 FORMULE DI GUIDA

La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Libera:** il motoveicolo e il monopattino possono essere guidati esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida o abilitati alla guida a norma di legge.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

RC.6 Sospensione in corso di contratto

Il soggetto legittimato ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia del contratto in corso, secondo le modalità previste per sospensione volontaria temporanea ai sensi del Decreto Legislativo n.184 del 22 novembre 2023 o per cessazione del rischio.

Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto

Ai sensi del Decreto legislativo 184/23, il soggetto legittimato ha facoltà di richiedere, con formale comunicazione, la sospensione del contratto, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto.

La sospensione, ai sensi del Decreto legislativo 184/23, può essere richiesta nei seguenti casi:

- veicolo ritirato formalmente dalla circolazione (per il quale è stata ritirata la carta di circolazione)
- veicolo il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro).
- veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto
- veicolo il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso dal soggetto legittimato.

Al momento della richiesta di sospensione il soggetto legittimato dovrà comunicare la data di scadenza della sospensione.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni (5 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Nel corso dell'anno assicurativo possono essere richieste una o più sospensioni, ferma la durata massima complessiva della sospensione, che non può eccedere i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) rispetto all'annualità.

Il soggetto legittimato può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione anticipata del contratto sospeso.

La sospensione del contratto comporta anche la sospensione del periodo di osservazione a decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione.

La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato - avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione. Il soggetto legittimato può richiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio, nel caso di vendita, demolizione, esportazione, furto, contovendita, verificatosi durante il periodo di sospensione.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della polizza.

Qualora la riattivazione non avvenga a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della sospensione, il contratto si risolve e il premio pagato e non goduto rimane acquisito dall'Impresa.

La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Sospensione per cessazione del rischio del bene Motociclo

In relazione al solo bene motociclo, il soggetto legittimato ha facoltà di chiedere la sospensione del contratto in corso, per non più di una volta per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto.

In presenza della clausola "Cliente Pluripolizza", e in deroga a quanto sopra riportato, sarà possibile sospendere il contratto in corso una seconda volta per annualità assicurativa.

La sospensione del contratto comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalla dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione. La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato - viene fatta con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il soggetto legittimato abbia richiesto la riattivazione del contratto, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.

La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste dal Contraente, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Prima acquisizione del contratto

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

RC.9 Furto del motoveicolo o monopattino

In caso di furto del motoveicolo o del monopattino l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale oppure, a sua scelta, alla sospensione del contratto ove prevista o al trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo o monopattino, fermo il Proprietario e previo eventuale conguaglio del premio.

Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Limitazione alla rivalsa per guida del motoveicolo in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)

Nel caso di motoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, **SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.11 per un importo massimo di € 500,00.**

SuperProtezioneBonus motoveicolo (clausola non prevista nel Contratto Base)

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro (con responsabilità principale o paritaria) nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale, SARA:

- manterrà inalterate le agevolazioni maturate ed applicate al contratto sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- non terrà conto del sinistro ai fini dell'applicazione di eventuali altri parametri tariffari che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente clausola non troverà applicazione.

Dispositivo satellitare installato sul motociclo (clausola non prevista nel Contratto Base)

Preso atto che il Contraente dichiara che il motociclo indicata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di Dispositivo satellitare, concesso in subcomodato, comprensivo di accelerometro rilevatore di crash, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Il funzionamento del dispositivo satellitare è regolato secondo quanto previsto dal Contratto di Abbonamento con Sara Services che fa parte integrante del presente contratto e che include il Contratto di Fornitura dei Servizi Octo relativamente ai servizi erogati da OCTO Telematics.

L'installazione sul motociclo indicata in polizza del Dispositivo satellitare prevede il pagamento del canone per i servizi sottoscritti e presenti nei sopra indicati Contratti. Si precisa che l'installazione e la disinstallazione del Dispositivo satellitare proposto con installazione professionale, nonché la rilevazione degli eventi Crash ed ogni altro definito dalla legge, non determinano costi aggiuntivi a carico del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza tra il premio RCA pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa, pubblicata dalla Compagnia secondo le disposizioni di Legge, prevede in assenza di Accelerometro. Medesime condizioni verranno applicate in caso di disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale comunicazione all'Agenzia e sottoscrizione relativi atti contrattuali.

In assenza del pagamento della differenza di premio di cui al capoverso precedente, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del motociclo assicurato ed il Dispositivo satellitare con accelerometro non risulti installato o funzionante, **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il Contraente:**

- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti, e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 15 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

L'abbinamento della copertura assicurativa con i servizi telematici a valore aggiunto, erogati tramite la scatola nera all'avanguardia offerti dal contratto, non prevede un acquisto separato e consente al Contraente di usufruire degli sconti di premio previsti dalla legge per la copertura RCAuto e dei servizi avanzati che garantiscono maggiore sicurezza, protezione e ausilio nella gestione del sinistro. Per i costi e le caratteristiche esaustive inerenti il dispositivo satellitare si può fare riferimento all'agenzia Sara e/o consultare il sito della Compagnia www.sara.it nella sezione "I tuoi spostamenti".

Cliente Pluripolizza (clausola non prevista nel Contratto Base)

Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

RC.11 Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per il caso di totale esaurimento dei punti patente, l'assicurazione non è operante, solo se al momento del sinistro al conducente risulta già stata effettuata la comunicazione, ovvero se l'abilitazione alla guida risulta scaduta da oltre sei mesi;
- nel caso di partecipazione del motoveicolo e del monopattino a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di motoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di motoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente o servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il motoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto e/o la circolazione non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- i danni causati dal conducente del monopattino non abilitato alla guida;
- nel caso di motoveicolo o monopattino guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità o dell'ente competente. La garanzia non è operante per i veicoli non targati, per le attività e le prestazioni di servizi estranei alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico/scarico merci e bagagli, rifornimento carburante (refuelling), catering;
- se il conducente del monopattino non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il motoveicolo non sia in regola con le norme sulla revisione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

RC.12 Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del motoveicolo o monopattino assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salvo le ipotesi in cui trovi applicazione per il solo motoveicolo la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del motoveicolo o del monopattino, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di motoveicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);
- d) i trasportati a bordo del motoveicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato;
- e) i trasportati a bordo del monopattino per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate.

GARANZIA INCENDIO (I)

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

I.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del motoveicolo.

Che cosa posso assicurare

I.2 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Incendio si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

I.3 Rischi Assicurati

La garanzia Incendio copre i danni conseguenti a:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;
- d) azione del fulmine

La garanzia Incendio copre anche i danni:

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del motoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del motoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del motoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del motoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

I.4 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

I.5 Condizioni particolari per la presenza sul motociclo del dispositivo satellitare.

Preso atto che il Contraente dichiara che il motociclo assicurato in polizza, adibito a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare convenzionato con SARA Assicurazioni e indicato sulla scheda di polizza, troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di impegnarsi ad installare il dispositivo satellitare indicato in polizza entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA Assicurazioni a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del dispositivo, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;
- b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni previste dalla tariffa per i motocicli equipaggiati con i dispositivi satellitari sopra indicati;
- c) la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S);
- d) se al momento del sinistro il dispositivo satellitare non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 15 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del dispositivo satellitare, che prevede agevolazioni tariffarie, si procederà all'addebito della differenza tra il premio Incendio pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA Assicurazioni e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Incendio pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

GARANZIA FURTO E RAPINA (F)

Che cosa posso assicurare

F.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Furto e Rapina si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

F.2 Rischi Assicurati

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al motoveicolo, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del motoveicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del motoveicolo, sia agli optional non di serie qualora il loro valore sia stato compreso in quello dichiarato all'atto della prima stipula.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo e degli eventuali optional indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

F.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;**
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno del motoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel motoveicolo; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del motoveicolo;**
- verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il motoveicolo è dotato.**

F.4 Scoperto e minimo di scoperto

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno del motoveicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.

F.5 Ritrovamento e recupero del motoveicolo rubato

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del motoveicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero del motoveicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del motoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del motoveicolo.

F.6 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

I.7 Condizioni particolari per la presenza sul motociclo del dispositivo satellitare.

Preso atto che il Contraente dichiara che il motociclo assicurato in polizza, adibito a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare convenzionato con SARA Assicurazioni e indicato sulla scheda di polizza, troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di impegnarsi ad installare il dispositivo satellitare indicato in polizza entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA Assicurazioni a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del dispositivo, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;**
- al contratto vengono applicate le speciali condizioni previste dalla tariffa per i motocicli equipaggiati con i dispositivi satellitari sopra indicati;**
- la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S);**
- se al momento del sinistro il dispositivo satellitare non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 15 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.**

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del dispositivo satellitare, che prevede agevolazioni tariffarie, si procederà all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA Assicurazioni e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema

Che cosa posso assicurare**ES.1 Oggetto dell'assicurazione**

SARA con la garanzia Eventi Speciali si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito al motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi**ES.2 Rischi Assicurati**

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- c) incendio a seguito di atto vandalico;
- d) grandine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro**ES.3 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ES.4 Scoperto e limite di indennizzo

La garanzia è prestata con lo scoperto, il minimo di scoperto e l'eventuale limite di massimo indennizzo indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

ES.5 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Che cosa posso assicurare**KA.1 Oggetto dell'assicurazione**

SARA con la garanzia Kasko si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi**KA.2 Rischi Assicurati**

SARA si obbliga a rimborsare al Proprietario i danni materiali e diretti arrecati al motociclo durante la circolazione in conseguenza di:

a) collisione con veicoli a motore identificati e targati.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motociclo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.2.1 Garanzia Danni all'abbigliamento Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

SARA indennizza sino al limite di indennizzo di €500 e tenendo conto del valore delle cose al momento del sinistro, i danni subiti all'abbigliamento, al casco del conducente del motociclo, le spese sostenute per rimozione e demolizione dello stesso a seguito di collisione con veicolo identificato.

KA.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sul motociclo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dal motociclo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.2;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motociclo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il motoveicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti;
- m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del motoveicolo collidente.

KA.4 Scoperto e franchigia

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia, lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

KA.5 Limitazione alla rivalsa

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.6 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Che cosa posso assicurare**GC.1 Oggetto dell'assicurazione**

SARA con la garanzia Globale Complementari si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi**GC.2 Rischi Assicurati****GC.2.1 Perdite pecuniarie**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il motoveicolo assicurato;
- il **parking** e/o la custodia del motoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- la **reimmatricolazione** del motoveicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per il motoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del motoveicolo stesso;
- la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- l'**immatricolazione** di nuovo motoveicolo in caso di danno totale occorso al motoveicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un motoveicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.2.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del motoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.2.3 Indennità distruzione e perdita totale

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale **per ogni annualità assicurativa di € 200,00 le spese**, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato in conseguenza di Furto totale o Incendio totale del motoveicolo per:

- rimozione e demolizione del motoveicolo;
- perdita del casco o dell'abbigliamento;
- perdita di effetti personali;
- ripristino di sistemi di antifurto
- spese duplica patente

GC. 2.4 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione** e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro**GC.3 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;**
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- causati da dolo di terzi;**
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- cagionati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- subiti dal motoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);**
- occorsi durante la circolazione fuori strada;**
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurato.**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Che cosa posso assicurare**IC.1 Oggetto dell'assicurazione**

SARA con la garanzia Infortuni si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito a seguito di utilizzo del motoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi**IC.2 Rischi Assicurati**

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del motoveicolo indicato in polizza (mod. 290/S).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.3 Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. RC.1, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro**IC.4 Casi Assicurati****IC.4.1 Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.4.2 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente". Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 Indennità di degenza Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 Rimborso spese di cura Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante,
- b) cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- c) rette di degenza
- d) trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- e) protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
 Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
 Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
 del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura, l'indennizzo verrà corrisposto con applicazione di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell'assicurato"

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 Indennità integrativa Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro motoveicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 800 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
· vertebre cervicali	10%	
· vertebre dorsali	7%	
· 12a dorsale	12%	
· cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	
Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.		

IC.5 Casi e Somme assicurate

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

IC.6 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
 - b) dalla guida di qualsiasi motoveicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
 - c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
 - d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
 - e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - f) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
- Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.8 Franchigia su Invalidità permanente

Opzione con franchigia iniziale:

- a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 20%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

Opzione senza franchigia sui primi €50.000,00:

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a € 50.000 non si applica alcuna franchigia;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 50.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione delle franchigia del 5% di cui al punto b).

IC.9 Rinuncia al diritto di rivalsa

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Rischi assicurati

SARA garantisce, **nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza** (mod. 290/S), la Tutela Legale dell'Assicurato, **nei casi appresso indicati**, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'art. TL.3 Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'art. TL.3 Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

TL.2 Determinazione dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.3 Casi Assicurati

La Tutela Legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

- a) difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) controversie contrattuali **per sostenere liti nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il motoveicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100**. In caso di sostituzione del motoveicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo motoveicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del motoveicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del motoveicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.
- c) **recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi**.
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. La copertura viene inoltre garantita per i sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05) e opera altresì per il recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 Codice delle assicurazioni).
- d) **Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale**. E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

TL.4 Garanzie aggiuntive

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.3 sono aggiunti i seguenti:

- e) **opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida** irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
- f) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre **sanzioni amministrative pecuniarie** purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
- g) assistenza nei procedimenti di **dissequestro** del motoveicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una **decurtazione superiore a 5 punti**. La presente garanzia opera solo se **sussistono fondate ragioni di diritto**;
- i) ricorso avverso l'**illegittima variazione di punti** comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
- j) opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di **ritiro, sospensione, revoca del documento di guida** derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

In deroga all'Art. TL.9 – Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui al presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Come e con quali condizioni mi assicuro

TL.5 Esclusioni

Le prestazioni di cui agli art. TL.1 1 e TL.4 non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del motoveicolo oppure se il motoveicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del motoveicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) limitatamente all'Art. TL.4 Garanzie aggiuntive, punti e) e h) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;
- l) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. TL.4 – Garanzie aggiuntive;
- m) in caso di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;
- n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art TL.3 lettera c) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.

TL.6 Assicurati

Le garanzie previste nell'art. TL.3 – Casi assicurati - vengono prestate al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al motoveicolo indicato in polizza**.

In caso di sostituzione del motoveicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo motoveicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo motoveicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio**.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge** e dei **figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi motoveicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali**.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.7 Estensione territoriale

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera c) dell'art. TL.3 Casi assicurati operano per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori**.

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera b) dell'art. TL.1 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein, nel Regno Unito e Repubblica di Montenegro. Fuori Italia la garanzia opera sempre che il valore in lite sia superiore a € 200.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o **la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **come unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

GARANZIA ASSISTENZA (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia e per la gestione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa esterna ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa, ad erogare le Prestazioni di Assistenza consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito come indicato nell'articolo AS.2 Rischi assicurati.

Per Assicurato si intende il proprietario regolarmente abilitato all'uso del Veicolo o conducente autorizzato dallo stesso, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Rischi assicurati

AS.2.1 Soccorso Stradale

In caso di **Guasto o Incidente**, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) **purché il Motociclo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa:

1. provvede ad inviare sul posto personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco senza alcun esborso da parte dell'Assicurato., salvo i costi **o relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo che l'Assicurato provvede a regolare direttamente al personale intervenuto; la garanzia opera anche In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita purché non si tratti di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria)**
2. provvede ad inviare un carroattrezzi, qualora la Struttura organizzativa ritenga, sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato, che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla. Il carroattrezzi provvederà a trasportare il Veicolo, in alternativa:
 1. **dal luogo del fermo**, fino al più vicino Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa
 2. **dal luogo del fermo**, fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione
 3. **fino ad altra destinazione indicata dall'Assicurato, purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo.**

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato appena possibile. **Si intende esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Veicolo.

La Società terrà a proprio carico:

- i costi relativi al trasporto del Veicolo alle destinazioni indicate ai punti 1 e 2;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo alla destinazione indicata al punto 3; **il conteggio dell'eventuale eccedenza chilometrica verrà effettuato a partire dal luogo di fermo e tiene conto anche del percorso che il mezzo di soccorso dovrà fare per tornare al luogo di fermo; il costo sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto **fino ad un massimo di tre giorni; le spese di posteggio successive al terzo giorno saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale Aci – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).**

L'Assicurato e gli eventuali trasportati saranno messi nella condizione di raggiungere il luogo di destinazione del veicolo con il mezzo che la Struttura Organizzativa riterrà più idoneo.

La presente Prestazione di Assistenza opera anche in caso di :

1. foratura di uno o più pneumatici
2. rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero")
3. recupero in un box o in un garage sotterraneo o multipiano.

Per i casi indicati ai punti 2 e 3, qualora sia necessario **l'intervento di mezzi speciali** (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) la Società, tramite la Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un **massimo di € 300 per sinistro evento**.

All'estero il costo massimo per le operazioni di Soccorso stradale a carico della Società è di **€180,00**.

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore documentata (come ad esempio verbale delle forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza intervenuti, certificato di pronto soccorso), **il costo massimo** per le operazioni di soccorso stradale a carico della Società è di **€127,00**.

AS.2.2 Auto sostitutiva per Guasto o Incidente

In caso di **Guasto o Incidente** (per le loro definizioni si rimanda al glossario) e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino, come indicato al precedente punto AS.2.1 compreso anche il caso di forza maggiore documentata,
- b. il Motociclo necessiti di una riparazione di almeno **8 ore di manodopera**, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina presso cui il Veicolo è stato trasportato; la certificazione delle ore di manodopera deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. **Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.**

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e **comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260**.

L'Auto Sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste; la società di noleggio può richiedere un deposito cauzionale che deve essere direttamente prestato dall'Assicurato. A tale scopo egli dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- l'auto sostitutiva per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260**.
- le coperture assicurative obbligatorie di legge.
- la restituzione dell'autovettura in Italia ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale l'autovettura è stata consegnata all'assicurato; all'estero, la riconsegna dell'auto sostitutiva dovrà avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata
- le dotazioni di cui l'autovettura deve disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, tra le quali, a titolo esemplificativo, **le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie**, le spese relative a carburante, pedaggi, traghetti, dotazioni specifiche richieste dall'assicurato come seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci. L'eventuale costo relativo al prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.2.3 Rientro passeggeri o proseguimento viaggio

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Motociclo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal Centro Convenzionato o dall'officina presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad erogare, a scelta dell'Assicurato, una delle seguenti Prestazioni di Assistenza tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica) proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica).

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

In tali casi, eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'assicurato e da eventuali passeggeri devono essere consegnati alla Società.

La presente prestazione è operante solo nel caso in cui sia stato effettuato il Soccorso stradale ai sensi dell'Art. 2.1 ed è alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva per Guasto o Incidente".

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.4 Spese albergo

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** stradale avvenuto in Viaggio (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Motociclo, debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, se già non rientranti nel programma di Viaggio originario.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di €350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.5 Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Qualora, a seguito di **Soccorso Stradale** venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese d'Albergo, la Società, tramite la Struttura organizzativa, potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.6 Rimpatrio del Motociclo in prossimità del confine italiano

A seguito di Soccorso Stradale per **Incidente**, verificatosi **entro 50 km di distanza calcolati in andata e ritorno dal confine italiano**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rimpatrio del Motociclo.

Il Veicolo sarà rimpatriato e ricoverato presso il riparatore indicato dall'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro comprensivi di eventuali spese di posteggio del Veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.3 Accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante attivazione automatica di Dispositivo satellitare

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.2 Rischi assicurati, con attivazione automatica del **Dispositivo satellitare** presente in polizza, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul motociclo il Dispositivo satellitare, secondo quanto previsto dal Contratto di Abbonamento, che fa parte integrante del presente contratto e che include il Contratto di Fornitura dei Servizi Octo relativamente ai servizi erogati da OCTO Telematics;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del **Dispositivo satellitare**, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia, per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

Si precisa che l'installazione e la disinstallazione del Dispositivo satellitare, nonché la rilevazione degli eventi Crash, non determinano costi aggiuntivi a carico del Contraente.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash e/o altra necessità di usufruire delle Prestazioni di Assistenza, per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il Dispositivo satellitare non deve, pertanto, essere considerata come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.4. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Motociclo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Motociclo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Motociclo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- nel caso di Motociclo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Motociclo;
- nel caso di immobilizzo del Motociclo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo del Motociclo o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortunati sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicuratrici. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

- AS.5 Responsabilità – esonero ed esclusioni**
Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.3 e art. AS.4 Esclusioni, resta inteso che SARA e la Struttura Organizzativa non potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
 - malf funzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
 - danni causati al Dispositivo satellitare da interventi di soggetti non autorizzati;
 - incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del Dispositivo satellitare ;
 - mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI.

L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà o FacileSarà Techno o Tessera ACI (Gold, Sistema o Vintage) in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, dà diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto.

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Assistenza			
Garanzia	Scoperto %	Minimo di scoperto/ Franchigia (€)	Limite di indennizzo
Depannage	==	==	
Soccorso stradale	==	==	25 km se la destinazione è scelta dall'Assicurato
Soccorso per foratura	==	==	==
Recupero fuoristrada, box, garage	==	==	€ 300 per sinistro
Depannage batteria scarica	==	==	2 volte per anno assicurativo
Auto in sostituzione per Guasto o Incidente	==	==	fino a 6 giorni con 8 ore di manodopera
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Spese d'albergo	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	==	==	€ 50 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Rimpatrio del Motociclo in prossimità del confine italiano	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Garanzia Responsabilità Civile Auto

Il premio per la garanzia RC Auto indicato in polizza è conseguente all'attribuzione della tariffa speciale prevista per i Soci ACI.

Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto

Agevolazione - Sulle garanzie Incendio e Furto Rapina eventualmente acquistate dal Socio il premio è ridotto del 25%.

Maggiorazione Indennizzi - Sulla garanzia Infortuni del Conducente in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale dell'attuale polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

Secondo capitale Tutela Legale - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una copertura per Tutela Legale, qualora il Socio sottoscriva le garanzie di Tutela Legale con SARA il relativo capitale assicurato opererà per le garanzie non previste tra le prestazioni della Tessera ACI e, per quelle presenti, in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

Indennità Autoscuola - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una Indennità autoscuola per la frequenza di corsi di guida finalizzati al recupero di punti patente, qualora il Socio sottoscriva le garanzie Globale Complementari con SARA la copertura opererà per i casi eventualmente non garantiti dalle prestazioni della Tessera ACI e, per quelli garantiti, opererà in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

SEZIONE INCENDIO

I.1 Liquidazione del danno Incendio

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute.

SEZIONE FURTO E RAPINA

F.1 Liquidazione del danno furto e rapina o FURTO E RAPINA

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** del motoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il motoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** del motoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del motoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il motoveicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

SEZIONE EVENTI SPECIALI

ES.1 Liquidazione del danno atti vandalici ed eventi sociopolitici

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

SEZIONE KASKO

KA.1 Liquidazione del danno kasko

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia della denuncia di sinistro RCA e per la sola quota di responsabilità del conducente.

SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI

GC.1 Liquidazione del danno globale complementari

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

SEZIONE INFORTUNI

IC.1 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

Inoltre, conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

TL.3 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, SARA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA.**

SARA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

TL.4 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA

AS.1 Obblighi in caso di sinistro

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- la targa del Motociclo da soccorrere;
- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato.

Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.2 Accesso mediante attivazione automatica del sistema di rilevazione satellitare

In caso di Crash/Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dal dispositivo satellitare. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2, g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'Impianto di bordo provvederà a inviare ad OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Al ricevimento del segnale di allarme, la Sala Operativa di primo livello di Octo Telematics Italia si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società e ad inoltrare, ove necessario, la segnalazione alla Struttura Organizzativa al fine di fornire, quanto previsto alla sezione AS.1.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del motociclo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto.

L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001